

## **Disegno di legge**

### **Modificazioni della legge elettorale provinciale in materia di Giunta provinciale e di incompatibilità**

#### **Art. 1**

##### *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge elettorale provinciale è sostituita dalla seguente:

"e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, in un'apposita seduta, una relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, con indicazione dei provvedimenti connessi, approvati o ancora da approvare. Il Consiglio può modificare o integrare queste indicazioni, con un'apposita risoluzione. I provvedimenti specificamente indicati dal programma o dalla risoluzione sono esaminati dal consiglio usando metodi di programmazione dei lavori;"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:

"1 bis. Dopo la presentazione del programma di legislatura e la comunicazione dei nominativi degli assessori il Consiglio provinciale esprime la sua fiducia nei confronti della giunta, con mozione motivata e con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Se la fiducia non è concessa dalla maggioranza dei suoi componenti il Consiglio è riconvocato entro gli otto giorni successivi, per una seconda votazione; se la fiducia non è concessa neppure in quest'ultima votazione si applica l'articolo 7, commi 5 e 6."

#### **Art. 2**

##### *Integrazione dell'articolo 5 della legge elettorale provinciale*

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente: ", previa votazione di una mozione, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 2, comma 1 bis".

#### **Art. 3**

##### *Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da non più di sette assessori, nominati dal presidente fra i consiglieri provinciali."

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

"2. Entro dieci giorni dalla sua proclamazione il Presidente della Provincia nomina gli assessori e attribuisce ad uno di essi le funzioni di vicepresidente. A ogni assessore è attribuita la competenza di settori omogenei, relativi al complesso delle attribuzioni di uno o due dipartimenti provinciali."

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale è abrogato.

#### Art. 4

##### *Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale*

1. Nelle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale le parole: ", assessore o consigliere" sono sostituite dalle seguenti. "o assessore".
2. Nelle lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale le parole: "o dirigente" sono soppresse.

#### Art. 5

##### *Abrogazione dell'articolo 19 della legge elettorale provinciale*

1. L'articolo 19 della legge elettorale provinciale è abrogato.